



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 229 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2013 collegata alla deliberazione 19 dicembre 2013, n. 106 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio")

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, adottato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 dicembre 2013, n. 106 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"), contiene una valida strategia al fine di rendere effettive e ragionevolmente perseguibili le previsioni che la legge indica, sia in sede comunitaria sia in sede nazionale;
- il piano indica, nell'orizzonte temporale del 2020, nuovi e più avanzati obiettivi di raccolta differenziata oltre che di recupero e riciclo per una percentuale non inferiore al 70 per cento;
- tale strategia si sostanzia in azioni volte a:
 - o rafforzare la prevenzione della produzione;
 - o sviluppare un ciclo industriale del riciclo in modo che la raccolta differenziata possa avere un esito coerente con gli obiettivi di legge;
 - o potenziare gli investimenti per il riciclo e la raccolta differenziata con creazione di posti di lavoro, anche altamente qualificati nei settori innovativi e della ricerca;
 - o ottimizzare gli impianti esistenti abbandonando alcune nuove previsioni localizzative o di ampliamento che si pongono oggettivamente in conflitto con le previsioni di cui sopra costituendo un disincentivo per la raccolta differenziata.

Si impegna

In sede di approvazione piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati definitiva e comunque non oltre tale atto:

- a procedere al superamento della pianificazione interprovinciale rivedendo in tal senso i contenuti della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- a procedere, con il metodo partecipativo ed aperto che già è stato alla base della predisposizione del piano in oggetto, ad un approfondimento dei temi segnalati dalla consultazione e che non è stato possibile verificare sufficientemente in questa fase di esame del piano anche in sintonia con il processo di revisione della l.r. 25/98, che pur non intervenendo su questo piano sarà comunque chiamata a delineare i nuovi scenari entro i quali il piano stesso verrà a collocarsi. Ciò con particolare riguardo:
 - a) alla definizione di obiettivi di riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;
 - b) alle percentuali di rifiuti da destinare alla termovalorizzazione o da avviare in discarica, fermo restando che la loro percentuale complessiva non debba superare gli obiettivi fissati dal piano;
 - c) alla individuazione di modalità attraverso le quali verificare, anche con tappe intermedie, il raggiungimento degli obiettivi posti, a partire dalla effettiva riduzione della produzione pro-capite, all'incremento della raccolta differenziata ed al suo effettivo riciclo; promuovendo le buone pratiche là dove queste hanno dato esito positivo, e coinvolgendo in questo processo i soggetti della società civile che in questi anni hanno perorato la causa di strategie più avanzate nell'ottica dell'obiettivo Rifiuti Zero.
 - d) a monitorare costantemente il perseguimento degli obiettivi di piano da parte dei soggetti gestori, individuando anche forme di concreta incentivazione rispetto al perseguimento degli obiettivi, o sanzioni nel caso di ingiustificato mancato raggiungimento degli stessi;
 - e) ad approfondire, anche alla luce dell'evoluzione normativa nazionale, le possibilità di una adeguata collocazione delle scorie e delle ceneri prodotte dagli impianti di incenerimento, valutando come questo aspetto incida sugli obiettivi di chiusura del ciclo all'interno del territorio regionale ;
 - f) ad evitare la realizzazione di impianti diffusi sul territorio assicurando una proporzionale presenza di tipologie di impianti all'interno di ciascun ambito.

Considerato inoltre che alla pianificazione generale, in quanto diretta attuazione della volontà legislativa, sia comunitaria sia statale, debba essere riconosciuta prevalenza rispetto alle posizioni giuridiche private;

Invita
la Giunta Regionale

a farsi promotrice affinché le province e gli AA.TT.OO:

- si adoperino in modo che non venga data attuazione ad attività in contrasto con le prescrizioni o le indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, assumendo ove possibili, conseguenti azioni a salvaguardia degli obiettivi del piano stesso;
- ricerchino accordi fra le autorità d'ambito e i gestori unici attuali (ATO Sud) e futuri (ATO Costa e ATO Centro) intesi a superare quelle previsioni impiantistiche che dovessero contrastare con le indicazioni o le prescrizioni del piano regionale, al fine di evitare possibili contenziosi;
- favoriscano il ricorso alla tariffazione puntuale da parte dei comuni per incentivare i processi virtuosi a sostegno dell'incremento della raccolta differenziata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Roberto Giuseppe Benedetti

I SEGRETARI

Daniela Lastrì

Mauro Romanelli